

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

SIMONA TAROZZI
Università di Trento

DINAMICHE NEGLI ACCORDI MATRIMONIALI
TRA LEGISLAZIONE IMPERIALE E PRASSI:
CTH. 3.5.12 E PRASSI VISIGOTA.
LINGUAGGI GIURIDICI A CONFRONTO

Gli uffici centrali e periferici dell'impero conoscevano certamente le opere dei giuristi¹, lette e commentate nelle scuole di diritto ufficiali nei secoli III-inizio VI, ma, se si leggono i testi normativi, risulta chiaro che la legislazione tardoantica non usa il linguaggio tipico dei giuristi, ma preferisce una forma retorica e aulica che, se da un lato appare più consona alla trasmissione delle norme, dall'altro rende i provvedimenti non sempre agevolmente comprensibili e dunque applicabili². Ciò risulta maggiormente evidente dal confronto tra i testi *ex codice Theodosiano* e quelli della codificazione visigota³, dove il modello del Codice Teodosia-

¹ Sull'argomento si veda: S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: reverentia antiquitatis e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna, 2010.

² G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico*, in questo stesso volume.

³ A dispetto dell'opinione comune, i codici di diritto elaborati nei regni germanici devono essere considerati funzionali alla prassi piuttosto che relegati ad oggetti simbolici, di mera affermazione del potere. Infatti, seppur l'approccio dei re germanici alla scrittura e, conseguentemente alla redazione di leggi scritte, deriva naturalmente dal livello di romanizzazione della provincia soggetta alla loro dominazione e dall'influenza della Chiesa esercitata sui nuovi governanti, convertitisi al Cristianesimo, è innegabile che la trasmissione della cultura romana passi anche attraverso la recezione dei principi giuridici nei costumi e consuetudini delle popolazioni germaniche stanziate entro i confini dell'impero romano. Per tutti: P.D. KING, *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge 1972, in particolare 226 ss.; P. WORMALD, *Lex Scripta and Verbum Regis: Legislation and*

no è ben presente sia nel *Breviarium Alariciani* (*Lex Romana Visigothorum*), sia nel *Liber iudiciorum sive Lex Visigothorum*⁴; in quest'ultimo, compilato durante il VII secolo sotto il regno di Chindasvindo (642-653) e di quello di suo figlio Reccesvindo (649-672), sono in particolare riconoscibili i riferimenti alle costituzioni imperiali romane nelle cosiddette *antiquae*, testi di legge certamente estrapolati dal *Codex revisus* di Leovigildo (568-586)⁵, una revisione della codificazione euriciana e alaraciana di cui non è rimasta alcuna tradizione manoscritta.

Laddove sia possibile il confronto testuale, nelle *interpretationes* e nelle *antiquae* la norma tardoantica è riscritta utilizzando il linguaggio dei giuristi. In tema di accordi matrimoniali⁶, per esempio, un'*antiqua*,

Germanic Kingship from Euric to Cnut, in *Early Medieval Kingship*, a cura di P.H. SAWYER-I.N. WOOD, Leeds 1979, 105-38; W. GOFFART, *Barbarians and Romans A.D. 418-584. The Techniques of Accommodations*, Princeton 1980; E. DEMOUGEOT, *L'Empire romain et les barbares d'Occident (IV^e-VII^e siècles)*, Paris 1988; A. DEMANDT, *The «Osmosis» of the Later Roman and German Aristocracies*, in *Das Reich und die Barbaren*, a cura di E.K. CHRYSOS-A. SCHWARTZ, Wien 1990, 75-86; W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa e Romani tra antichità e Medioevo*, Roma 2000; A. CHAUVOT, *Barbarisation, acculturation et «démocratisation de la culture» dans l'Antiquité Tardive*, in *Antiquité Tardive*, 9, 2001, 81-95; L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2016; L. DI PAOLA, *I «Barbari» nel Tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i Romani*, in *AARC*, 21, Napoli 2016, 65-80.

⁴ In *Monumenta Germaniae Historica (MGH)*, *Leges nationum Germanicarum*, I.I (Zeumer Hrsg), Hannover-Leipzig, 1902.

⁵ Sul *Codex revisus* e sulla mancata tradizione manoscritta per tutti: K. ZEUMER, *Die Geschichte der westgotische Gesetzgebung*, Berlin 1899; F. DAHN, *Westgotischen Studien. Entstehungsgeschichte, Privatrecht, Strafrecht, Civil- und Straf-Process und Gesamtkritik der Lex Visigothorum*, Würzburg 1874; C. SANCHEZ-ALBORNOZ, *Estudio Visigotos*, Roma 1971; M. DÍAZ Y DÍAZ, *La Lex Visigothorum y sus manuscritos. Un ensayo de reinterpretación*, in *AHDE*, 46, 1976, 163-223; C. Petit, *Iustitia gothica*, Huelva 2000.

⁶ La letteratura in materia è naturalmente ricchissima, tra i contributi più recenti e rilevanti si segnalano: O. BUCCI, *Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico-orientale e tradizione greco-romana in tema di indissolubilità e forma pattizia*, in *AARC*, 7, Napoli, 1988, 515-541; M. BALESTRI FUMAGALLI, voce «*Sponsali (diritto romano)*», in *ED*, 43, Milano, 1990, 500-509; G. LUCHETTI, *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis nelle fonti giuridiche giustinianee*, in *BIDR*, 92-93, 1992, 325-376; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1994³; ID., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012; F. AMARELLI, *Spunti per uno studio della disciplina del matrimonio tardoantico*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. RUSSO RUGGERI, 1, Milano 2009, 1-10

recepita da Reccesvindo nel primo titolo del libro terzo della *Lex Visigothorum*, sotto la rubrica *De dispositionibus nuptiarum*, mostra evidenti punti di reinterpretazione lessicale e stilistica di un provvedimento di Onorio del 422, tradito dal *Breviarum*. La CTh. 3.5.12⁷ (Brev. 3 5.7) data a Ravenna il 3 novembre 422 e indirizzata al prefetto del pretorio per l'Italia, Mariniano, tratta il caso di un *pater* che, dopo aver concluso un accordo di nozze per la *filia* (*pactum de filiae nuptiis*), muore prima che le nozze siano state celebrate.

CTh. 3.5.12 Impp. Honorius et Theodosius AA. ad Marinianum praefectum praetorio. Post alia: Si pater pactum de filiae nubtiis

⁷ La costituzione è smembrata dai commissari teodosiani, come si vede dai *post alia* e *et cetera* del testo, e collocata in differenti titoli. Le due parti conservate tradite dai manoscritti della *Lex Romana Visigothorum*, provengono dal libro terzo: la costituzione che si sta analizzando in CTh. 3.5.12 (= C. 5.1.4 con analogha rubrica) alla rubrica *De sponsalibus et ante nubtiis donationibus* e un'altra in CTh. 3.13.3 (= C. 5.18.11 e 5.19.1 con analoghe rubriche) alla rubrica *De dotibus* (in *Brev.* 3.13.3), sulla restituzione della dote alla moglie in seguito alla morte del marito in constanza di matrimonio e la restituzione al marito, in seguito alla morte della moglie, dei frutti prodotti dalla dote dal momento in cui fu restituita alla moglie in constanza di matrimonio. Una terza parte è poi restituita dal *Codex repetitae praelectionis*, dal manoscritto *Paris. 4517 Cont.*, nel titolo nono del libro quinto "*De secundis nubtiis*" (C. 5.9.4), sulla restituzione dei *bona materna* ai figli, distinguendo quelli provenienti dal marito, che in caso di seconde nozze, vanno restituiti solo ai figli di primo lett. Sul rapporto tra nubendi e *pater familias* in età tardoantica si veda per tutti: G. MATRINGE, *La puissance paternelle et le mariage de fils et filles de famille en droit romain (sous l'empire d'Occident)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 5, Milano 1971, 191-237; C. DUPONT, *Peine et relations pecuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendues de 312 à 566 après Jesus-Christ*, in *RIDA*, 23, 1976, 119-139; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 51, 1985, 1-72; D. DALLA, *Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*, in *AARC*, 7, Napoli 1988, 89-109 (= in *Ricerche di diritto delle persone*, Torino 1995, 3-27); A. ARJAVA, *Paternal Power in Late Antiquity*, in *JRS*, 88, 1988, 147-165; P.O. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013; P. GARBARINO, *Sulle tracce dei doveri del pater. Brevi riflessioni sulla patria potestas in età tardoantica*, in *Civitas e Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. PALMA, 1, Torino 2013, 384-399; F. LAMBERTI, *La storiografia sulla familia romana, fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. NERI-B. GIROTTI, Milano 2016, 11-29; S. PULIATTI, *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica* cit., 31-50.

inierit et humana sorte consumptus ad vota non potuerit pervenire, id inter sponsos firmum ratumque permaneat, quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti, quod cum defensore, ad quem minoris commoda pertinebunt, docebitur fuisse transactum. Periniquum est enim, ut contra patriam voluntatem redempti forsitan tutoris aut curatoris admittatur arbitrium, cum plerumque etiam ipsius feminae adversus commoda propria inveniatur laborare consilium. Et cetera. Dat. IV. non. Nov. Ravenna, DD. NN. Honorio XIII et Theodosio X AA. cons.

Come si legge nel testo, la morte del *pater* della *sponsa* prima del matrimonio pone la questione della validità dell'accordo stesso che Onorio risolve con una regola generale secondo cui la volontà paterna rimane ferma in qualunque circostanza.

Se si esamina la struttura della costituzione ed il relativo linguaggio si può notare come la disposizione imperiale sia già enunciata nell'*incipit* del provvedimento con una costruzione ipotetica *si pater ... inierit ... id inter sponsos firmum ratumque permaneat, quod patre docebitur definitum* che richiama una tra le strutture più classiche del linguaggio giuridico, che ritroviamo fin dalle XII Tavole. Sembrerebbe non essere necessario aggiungere altro a specificare la disposizione imperiale, invece, subito dopo si legge: *nihilque permittatur habere momenti* (non sia permesso alcun compromesso), andando a confermare e a rafforzare gli aggettivi *firmum ratumque* della frase precedente che connotano la volontà paterna. Ancora, si ribadisce che sarebbe ingiusto (*periniquum*) se fosse il tutore o il curatore, magari indotto dalla figlia stessa contro i propri interessi, a disattendere la volontà paterna. Seppur il tono del provvedimento segua il consueto stile retorico proprio delle cancellerie imperiali, nel testo permangono tracce del caso che probabilmente ha fornito l'*occasio legis* all'intervento normativo. Infatti, il *pater* viene definito anche *defensor ad quem minoris commoda pertinebunt* e dunque al momento della sua morte la *filia* era ancora impubere o comunque minore di venticinque anni, ragion per cui si rende necessaria la nomina di un tutore o di un curatore che ne curi gli interessi. Ed è proprio questa nomina che mette in discussione la volontà paterna e crea l'*occasio legis*, in quanto il tutore/curatore si sarebbe sentito legittimato a disattendere gli accordi presi dal *pater*, o meglio, stando al tenore del testo, non essendo stato celebrato il matrimonio e trattandosi di un accordo pattizio, è lecito supporre che la figlia avesse ritenuto nullo ciò che aveva concluso il padre e indotto

il tutore, o il curatore, a predisporre un nuovo accordo, magari con il padre di un uomo di sua scelta. Dal fatto concreto in cui un *pater*, dopo aver concluso un accordo di nozze per la *filia*, muore prima che le nozze siano state celebrate, l'imperatore sancisce quindi una regola generale secondo cui la volontà paterna debba essere rispettata anche dal tutore/curatore che in seguito all'evento fatale siano subentrati al *pater* nelle funzioni potestative.

Il punto focale della costituzione è, dunque, la contrapposizione tra volontà paterna e volontà di tutore/curatore con la prevalenza di quella paterna imposta dalla costituzione imperiale. Il rispetto della volontà paterna viene ribadito anche in un passo delle *Pauli Sententiae*, trådito sempre dal *Breviarium* e corredato di *interpretatio*.

PS. 2.19.2 (PS. Brev.: 2.20.2) Eorum qui in potestate patris sunt sine voluntate eius matrimonia iure non contrahuntur, sed contracta non solvuntur⁸: contemplatio enim publicae utilitatis privatorum commodis praefertur.

INTERPRETATIO. Viventibus patribus inter filiosfamilias sine voluntate patrum matrimonia non legitime copulantur: sed si coniuncta fuerint, non solvuntur: quia ad publicam utilitatem antiquitas pertinere decrevit, ut procreandorum liberorum causa coniunctio facta non debeat separari.

Il testo afferma che la decisione paterna assunta in occasione di accordi matrimoniali deve sempre essere considerata la più autorevole, in quanto tiene conto delle esigenze di *utilitas publica* di fronte alla quale i *commoda privatorum* soccombono. La volontà dei nubendi, dunque, riguarderebbe un mero vantaggio personale, mentre quella paterna rappresenterebbe l'utilità dello Stato, che, secondo l'*interpretatio*, corrisponderebbe all'interesse riposto nei confronti dei nascitu-

⁸ L'assunto che sia necessario il consenso del *pater familias*, affinché i nubendi possano contrarre matrimonio, ma al contempo che non possano essere sciolti quelli già contratti *sine consensu* sembra far vacillare la tesi secondo cui il *consensus fecit nuptias* (R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano 1951, 61 ss.; E. VOLTERRA, *Lezioni di diritto romano. II. Il matrimonio romano*, Roma 1961, 127 ss.; O. ROBLEDA, *Il consenso matrimoniale presso i Romani*, Roma 1979, 114). Sulla questione si veda recentemente P.O. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale* cit., 122 ss.

ri. In termini patrimoniali, cioè, la scelta paterna è quella che dovrebbe avere a cuore la salvaguardia della famiglia, anche da un punto di vista economico, mentre quella dei nubendi, dettata più che altro da motivi sentimentali, non presenta gli stessi requisiti di affidabilità e solidità patrimoniali. In linea con il passo delle *Pauli Sententiae* e proprio per evitare che la volontà della nubenda s'imponga su quella del padre, inducendo il tutore/curatore ad agire contro l'*utilitas publica*, Onorio dispone il rispetto degli accordi matrimoniali anche nel caso in cui la celebrazione delle nozze non sia ancora avvenuta al momento della morte del padre.

Nella *interpretatio* alla costituzione si riprende la norma che obbliga al rispetto della volontà paterna e di conseguenza alla celebrazione delle nozze con lo sposo deciso dal *pater* della nubenda, in seguito ad un accordo (nell'*interpretatio* si parla di atto *definitum per sententia*). Tuttavia, non si fa più riferimento all'età della figlia che, quindi, non deve necessariamente essere una minore, ed accanto al tutore/curatore si trovano menzionati la madre e, in senso generale, i *propinqui*.

INTERPRETATIO. Ubi de coniunctione filiae patris sententia fuerit definitum, si humano casu, antequam puella iungatur, mortuus fuerit pater, mutari placitum nulla poterit ratione, nec habebit puella licentiam aliud faciendi, etiamsi mater aut tutor aut curator vel propinqui alium voluerint fortasse suscipere, quam pater elegit, sed patris promissio circa sponsum, quem ipse susceperit, firma permaneat: nec ipsi puellae suo consilio contra voluntatem patris aliud velle ulla ratione permittitur.

Se nella sostanza il testo della *interpretatio* non si discosta da quello di Onorio, come riportato nel Codice Teodosiano, la struttura ed il linguaggio del testo sono indubbiamente diversi. Mi pare si possa affermare che, a differenza della costituzione, non solo il contesto pratico sia del tutto rintracciabile, ma sia anche ben definito in un ambito giurisdizionale dai termini *sententia* e *placitum*. Il caso, identico nei suoi aspetti a quello della costituzione del V secolo, è qui certamente portato all'attenzione del monarca o di colui che amministra la giustizia in sua vece, il quale, decidendo sulla situazione concreta, conferma la regola generale sulla validità permanente degli accordi matrimoniali presi dal padre prima della sua morte. Se nella costituzione romana l'astrazione è tale che non si fa riferimento alcuno ad una decisione imperale sul caso singolo, l'*interpretatio visigothica* richiama eviden-

temente quella decisione sottolineando che *mutari placitum*⁹ *nulla poterit ratione*.

La stessa soluzione imperiale, si è detto, si trova nell'*antiqua* di *Lex Visig.* 3.1.2, introdotta dal titolo *Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponata*, che tratta della mancata celebrazione delle nozze concordate tra i padri dei nubendi, nel caso in cui la promessa sposa disattendendo la volontà paterna sposi un uomo di sua scelta, prescindendo dal fatto se il padre sia o meno deceduto. L'*antiqua*, infatti, afferma solo che non è permesso andare contro la volontà paterna e scegliere uno *sponsus* diverso da quello designato dal padre. E lo dice nell'*incipit*:

Si quis puellam cum voluntatem patris sponsatam habuerit, et ipsa puella, contemnens voluntatem patris, ad alium tendens, patri contradicat, ut illi non detur, cui a patre fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus.

e nell'inciso finale, dove con *eandem legem* ci sarebbe, secondo Zeumer, il richiamo alla costituzione di Onorio.

Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis definierit et de pretio convenerit, hac si ab hac vita transierit, antequam eam pater suus nuptui tradat: ut illi puella tradatur, cui a patre vel a matre pacta constiterit.

Solo qui si precisa che la volontà paterna deve essere rispettata anche nel caso in cui egli muoia prima della celebrazione delle nozze. Dunque, mentre la cancelleria imperiale ravennate si era occupata solo del caso in cui la morte del *pater* precedesse la celebrazione del matrimonio concordato, il legislatore visigoto estende la norma ad ogni rottura della promessa di fidanzamento conclusa dal *pater*, relegando l'ipotesi che ciò avvenga in seguito alla sua morte solo ad uno dei possibili casi¹⁰.

⁹ Un'ipotesi interpretativa del lemma *placitum* potrebbe essere quella di considerare il termine nel suo significato di accordo (*conventium, pactum*. In questo senso: DU CANGE ET AL., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-1887, t. 6, col. 346). Qui *placitum* è inteso come accordo ratificato da una sentenza. Sul significato del lemma: DU CANGE, *Glossarium* cit., col. 342a.

¹⁰ Non è possibile affermare se almeno l'*antiqua*, nella versione del *Codex revisus*, prendesse in considerazione solo la fattispecie della morte del padre, come nella costituzione di Onorio.

Non vi è, comunque, dubbio che il legislatore visigoto voglia mantenere fermo il principio tradito nella costituzione di Onorio, dando alla decisione paterna la stessa autorevolezza che ha nel disposto imperiale. *L'antiqua*, infatti, richiama subito l'*incipit* della costituzione e sancisce la nullità dell'agire della *puella*, *contemnes voluntatem patris*, ribadendo che non è permesso disattendere la volontà paterna; tuttavia, a differenza della costituzione di Onorio, non solo non circo-scrive il disposto al caso di premorienza del padre, come si è visto, ma prende anche in considerazione la possibilità che la volontà paterna non sia rispettata e ne disciplina l'aspetto sanzionatorio per tutti i soggetti coinvolti. La *puella*, infatti, potrebbe essere stata istigata o, quantomeno, aiutata e favorita da sua madre, dai suoi fratelli e altri parenti. Dunque, *Lex Visig.* 3.1.2, tiene conto del ruolo che tutti questi soggetti hanno avuto nel mancato rispetto degli accordi matrimoniali presi dal *pater*.

Quod si ipsa puella contra voluntatem paternam ad alium, quem ipsa cupierat, forte pervenerit, et ipse eam uxorem habere presumerit, ambo in potestatem eius tradantur, qui eam cum voluntatem patris sponsatam habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra paternam voluntatem cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc macinaverunt, libram auri dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum omni substantia sua illi cui antea fuerat dispensata.

Proprio la lettura della *sanctio* evidenzia, quindi, altre differenze formali tra CTh. 3.5.12 e *Lex Visig.* 3.1.2. Innanzitutto, tra i soggetti sanzionabili, oltre alla *puella* e a suo marito, che saranno sottomessi alla *potestas* di colui al quale la figlia era stata promessa in sposa, sono menzionati anche i fratelli e la madre di lei, insieme ad altri parenti, i quali, nel caso in cui abbiano contribuito all'atto di disobbedienza, saranno tenuti al pagamento di una lira d'oro. *L'antiqua* richiama senz'altro l'*interpretatio* nel menzionare madre e parenti, indicati con *propinqui*¹¹,

¹¹ ...etiamsi mater aut tutor aut curator vel propinqui alium voluerint fortasse suscipere, quam pater elegit, sed patris promissio circa sponsum, quem ipse suscepit, firma permaneat...

termine che non ha riscontro nell'*antiqua*, dove si usa invece *parentes*, mentre ritorna nella rielaborazione di Ervige¹², che, a parte questa aggiunta, per il resto riprende quanto già affermato precedentemente nell'*antiqua* rielaborata da Reccesvindo. Manca invece nel testo della *Lex Visigothorum* qualsiasi riferimento ai tutori e ai curatori, presenti ancora nella *interpretatio* alla costituzione di Onorio, ma questo potrebbe confermare che le *interpretationes* cosiddette *visigothicae* provengono da ambienti romani, poiché è noto che le tribù germaniche non conoscono l'istituto della *tutela* o della *cura* ed i beni della minore sono amministrati dal parente più anziano, che fa le veci dell'amministratore di famiglia, figura distinta da quella del tutore romano. Nel titolo *Lex Visig. 4.3.3 De pupillis et eorum tutoribus* questa consuetudine è confermata e possono amministrare il patrimonio del pupillo la madre, se ne fa richiesta, o i fratelli. Il termine *tutela* viene in realtà usato per dare una veste "romana" ad un contenuto germanico comunque romanizzato, come nel caso in cui le fonti fanno riferimento alla figura del *tutor* nominato dal giudice (*Lex Visig. 4.2.19*), qualora manchi il parente anziano.

¹² *Lex Visig. 3.1.2 (Erv.) Si quis puellam cum voluntate patris aut aliorum propinquorum parentum, quibus ex lege huiusmodi potestas tribuitur sponsatam habuerit, et ipsa puella, contemnens voluntatem parentum, ad alium tendens, parentibus contradicat, ut illi non detur, cui a parentibus fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus. Quod si ipsa puella contra voluntatem paternam parentum ad alium, quem ipsa cupierat, forte pervenerit, et ipse eam uxorem habere presumerit, ambo in potestatem eius tradantur, qui eam cum voluntate parentum sponsatam habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra paternam voluntate cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc machinaverunt, libram auri dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum omni substantia sua illi, cui antea fuerat disponsata. Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis definierit et de pretio voluntate parentum sponsatam habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra paternam voluntate cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc machinaverunt, libram auri dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum omni substantia sua illi, cui antea fuerat disponsata. Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis definierit et de pretio convenerit, ac si ab hac vita transierit, antequam eam pater suus nuptui tradat: ut illi puella tradatur, cui a patre vel a matre pacta constiterit.*

Il confronto tra il testo di CTh. 3.5.12 con la sua *interpretatio* e l'*antiqua*, *Lex Visig.* 3.1.2, mette in luce da un lato la ripresa del divieto assoluto di contravvenire agli accordi nuziali presi dal *pater*, espresso con una locuzione molto simile a quella della costituzione romana (*Lex Visig.* 3.1.2: *ut illi non detur, cui a patre fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus*; CTh. 3.5.12: *quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti*), dall'altro prevede sanzioni in caso di inottemperanza dell'obbligo. Inoltre, nel testo visigoto è chiara la rilevanza data al caso pratico, come nella *interpretatio*, a conferma del ruolo avuto dalla prassi nell'emanazione del provvedimento tardoantico. Nello stile retorico del testo, la cancelleria imperiale elimina ogni allusione diretta al caso concreto, ma nel provvedimento di Onorio ne permangono comunque delle tracce.

Il riferimento al tutore/curatore, infatti, potrebbe essere un indizio sul caso concreto che si suppone essere stato l'*occasio legis* del provvedimento di Onorio¹³. Sia nella costituzione tardoantica sia nel provvedimento visigoto si menziona, infatti, il tentativo della figlia di convincere il tutore/curatore, o un parente, ad acconsentire alle nozze con un soggetto diverso da quello scelto dal padre. Proprio la lettura della *interpretatio* a CTh. 3.5.12, come si è detto, potrebbe confermare una derivazione dalla prassi, con un riferimento ad un contenzioso nel quale il legale rappresentante della minore avesse chiesto che l'accordo matrimoniale concluso dal *pater* fosse dichiarato nullo, adducendo probabilmente che le nozze con un altro soggetto avrebbero potuto essere economicamente più vantaggiose¹⁴ per la *puella*. I termini

¹³ M. BIANCHINI, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, in particolare 36 ss.

¹⁴ Indubbiamente gli accordi matrimoniali sono una questione prettamente economica, come emerge chiaramente dall'inciso finale dell'*antiqua* dove si legge *si pater de filie nuptiis definierit et de pretio convenerit*, con un preciso riferimento cioè al pagamento di un prezzo pagato dal padre della promessa sposa al padre del promesso sposo prima della cerimonia nuziale che, tuttavia, non ha poi avuto luogo. È interessante osservare l'uso del termine *pretium* in un contesto di accordi matrimoniali, il cui significato è ancora discusso. Secondo H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 1, Leipzig 1887, 97, sarebbe una reminiscenza dell'antica *coemptio*, a prova dell'avvenuto matrimonio, mentre A. SCHULTZE, *Über westgotisch-spanisches Eherecht. Mit einem Exkurs: Zur Geschichte der westgotischen Rechtsquellen*, Leipzig 1944, 39 ss., citando l'*antiqua Lex Visig.* 3.2.8 *pretium dos parentibus eius, ut iustum est, inpleatur*, sosteneva che si tratti

sententia e placitum nella *interpretatio* che si trovano nell'*incipit* del testo (*Ubi de coniunctione filiae patris sententia fuerit definitum, si humano casu, antequam puella iungatur, mortuus fuerit pater, mutari placitum nulla poterit ratione*) sembrano fare riferimento ad una lite giudiziale e lasciano supporre che la prassi abbia fornito il contesto per la redazione di questo commento. Nel tentativo di ricostruzione del caso, si può ipotizzare che la promessa di fidanzamento fosse stata ratificata dall'autorità giurisdicente (*sententia definitum*) nel qual caso, neanche la morte del *pater* in un momento precedente le nozze, poteva legittimare la richiesta di annullamento della decisione presa (*placitum*). Se l'ipotesi fosse corretta, si dovrebbe intendere l'*interpretatio* circoscritta solo ai casi in cui gli accordi matrimoniali presi dal *pater*, deceduto prima della celebrazione del matrimonio, riguardino una promessa di matrimonio ratificata in giudizio e supporre che la cancelleria visigota, nella elaborazione di *Lex Visig.* 3.1.2, abbia ritenuto l'*interpretatio* troppo restrittiva e abbia esteso la norma anche ad altri casi di rottura del fidanzamento.¹⁵

del corrispettivo dovuto dallo sposo per poter godere della dote, cioè il valore monetario del vantaggio che ottiene dalla dote, che richiama un antico costume delle tribù germaniche, come ricorda Tacito (*Germ.*, c. 18). Nel caso specifico di *Lex Visig.* 3.1.2 *si patre de filie nuptiis definerit et de pretio conuenerit* sarebbe, sempre secondo Schultze, la ratifica pubblica (*das Gutheißen der Werbung*) dell'approvazione del matrimonio in un accordo ufficiale. La tesi di Schultze è convincente, ma non si può non condividere l'opinione di Merêa (P. MERÊA, *Estudos de direito visigótico*, Coimbra 1948, 29 ss.) sulla difficoltà di non riconoscere che il legislatore avesse in mente proprio il significato di 'prezzo' del matrimonio, poiché è la stessa prassi che lo legittima. Se si legge la *Form. Visig.* 18 Alia [Dote pullae] il riferimento alla compravendita è molto chiaro: *Form. Visig. 18: Nuptiarum solemnium festa petito, quae fauore Deo semper simplici voto quaerenti conceditur, tunc magnum sui obtinet complementum, dum communium electione parentum perficitur. Sed in quantum maritandis ordinibus erit comparanda mercatio, diuinis solius est constituta praeceptis; in qua plasmator omnium Deus, dum glutinando humani corporis formas sed imaginem ex eius materiem haerentem ossibus carnem similem huic adiutorium formare concessit. Quapropter donare me indulgentiae tuae profiteor et dono hoc et illud*. Certamente, non si tratta di un vero contratto di compravendita, ma è indubbio, e lo stesso uso di *pretium* in *Lex Visig.* 3.1.2 lo confermerebbe, che nel provvedimento visigoto si esplicita l'aspetto economico degli accordi matrimoniali, non evidente nella costituzione romana, seppur presente nella prassi tardoantica.

¹⁵ Non è possibile sapere se questa estensione fosse già presente nell'*antiqua* o sia frutto delle revisioni successive.

Se certamente gli accordi matrimoniali riflettono scelte economiche di gestione del patrimonio di famiglia, vi è, tuttavia, nel testo della costituzione di Onorio un ulteriore aspetto che potrebbe spiegare la scelta del tutore/curatore di andare contro la volontà del *pater* e legittimare l'azione legale delineata nella *interpretatio*, giustificando così l'intervento imperiale, una questione, cioè, legata al tempo.

Si è visto che il provvedimento di Onorio riguarda accordi matrimoniali di una minore, ancora tale, al momento della morte del *pater*, mentre il legislatore visigoto, nel prevedere la possibilità che la *puella* non rispetti la volontà del *pater* e si unisca in matrimonio ad un uomo di sua scelta, non circoscrive il provvedimento ai casi in cui gli accordi matrimoniali siano stati fatti quando la *puella* era ancora una minore. In entrambi i casi, tuttavia, si può supporre che dal momento del fidanzamento con il perfezionamento dell'accordo a quello della celebrazione delle nozze sia potuto passare un lasso di tempo considerevole, durante il quale l'accordo matrimoniale avrebbe potuto essere considerato non più vantaggioso come al momento della sua conclusione. Se il *pater* poi fosse nello stesso lasso di tempo deceduto, il tutore/curatore avrebbe potuto anche sentirsi legittimato a disattendere la volontà paterna e questo spiegherebbe l'intervento pubblico a difesa del *pater*, con un richiamo evidente al testo delle *Pauli Sententiae*. La questione del tempo negli accordi matrimoniali è menzionata in una *lex* di Reccesvindo, relativa all'età dei nubendi. La *Lex Visig.* 3.1.4, infatti, come lo stesso titolo chiarisce (*Ne viris minoris etatis maiores femine disponantur*), vieta i matrimoni tra donne di età matura e giovani uomini, in quanto contrari al diritto naturale secondo cui la procreazione è l'essenza del matrimonio. Infatti, da tali unioni i nascituri potrebbero essere deformati, eppure, ciononostante, nozze siffatte sono comunque celebrate per ragioni di avidità, senza alcuna considerazione per i danni che potrebbero causare alla prole¹⁶, ragion per cui interviene il legislatore visigoto che non solo vieta

¹⁶ *Lex Visig.* 3.1.4 *Ius nature tunc directi in spem procreationis future transmittitur, cum nuptiarum fedus totius sollemnitate concordia ordinatur. Nam si aut etatum aut personarum incompetenti condicione adnectitur copulum nuptiale, quid restat in procreationis origine, nisi ut quod nasciturus est aut dissimile maneat aut biforme? Nec enim poterit in pacis concordia nasci, quod per discordiam originis nascitur seminari. Vidimus enim quosdam non avidos amore nature, sed inlectos cupiditatis ardore filiis suis tam inordinatim disponere federa nuptiarum, ut in eorum actis nec etatum concurs sit ordo, nec*

tali unioni, considerando inefficaci quelle già celebrate, ma stabilisce un decorso massimo di tempo tra il fidanzamento e la celebrazione delle nozze.

Lex Visig. 3.1.4 Ut ergo male ordinata propagatio generis in ordine a transductionibus reducatur illicitis, huius sanctione decernitur legis, ut femine minoris semper etate viris maioribus in matrimonium disponantur. Aliter disponatio facta, si una pars contradicere videatur, nullo modo manere iubetur. A die vero sponsionis usque ad nuptiarum diem non amplius quam biennium expectetur, nisi aut parentum aut cognationis vel certe ipsorum sponsorum, si profecte sunt iam etatis, honesta et conveniens adfuerit consensio voluntatis. Sin autem in hoc federe inita pacta vel definitiones pro elongatione nuptiarum communis voluntas inmutare decreverit, aut si per necessitatem una persona defuerit, non amplius quam duorum annorum tempus prolongatio continebit. Et si rursus vel quotiens fieri ita convenerit, biennii tantummodo in definitione spatium erit. Aliter quandoque aut arrarum aut scripture celebrata confectio non valebit. Si quis sane constitutum definitionis tempus absque necessitatem vel voluntatis consensionem transcendere voluerit suamque voluntatem a promissione coniugali removerit, et penam, que in placito continetur, adimpleat, et quod definitum est inmutare non liceat¹⁷.

Secondo il tenore della legge, il matrimonio è considerato valido solo se lo sposo sia più anziano della sposa e la celebrazione delle nozze avvenga entro due anni dal fidanzamento, a meno che le famiglie, o i

morum. Nam cum viris res illa dederit nomen, quod vi feminas agant, sti per repugnantia nature conamina maribus puellulas anteponunt, dum infantibus adulescentulas disponationis copula iungunt sicque per etatis prepostere tempus honestatis lucrum dilabi cogunt ad inpudicitie lapsum, dum puellarum avidior et maxima etas seros tardosque virorum contemnit expectare proventus.

¹⁷ In chiusura si parla del matrimonio della vedova, disponendo che possa sposare un celibe o un vedovo, rispettando la regola dell'età adeguata del futuro marito: *Mulier autem, quam constiterit aut unum aut plures habuisse maritos, post eorumdem virorum obitum alii viro ab adulescentie eius annis, seu illi, qui necdum uxorem habuit, sive ei, quem unius vel plurimorum coniugum vita destituit, honeste hac legaliter nubere nullatenus illicita erit.*

nubendi stessi, se la loro età lo consente, non si siano accordati per un tempo più lungo. Se poi, stabilita la data del matrimonio, si decida di posporla di comune accordo o per necessità, se uno dei nubendi non potesse essere più disponibile nel giorno fissato, allora le nozze potranno essere rimandate, ma sempre entro un lasso di tempo di due anni; la presenza di un atto scritto e la costituzione di dote non sono considerati sufficienti a legittimare un matrimonio che non abbia rispettato tale intervallo. La celebrazione delle nozze procrastinata in modo arbitrario oltre i due anni non rende nullo il matrimonio, ma il responsabile della violazione è tenuto a corrispondere alla parte lesa la pena prevista nello stesso documento matrimoniale.

Il limite dei due anni entro cui celebrare il matrimonio sarebbe stato presente, secondo Zeumer, già nel *Codex Euricianus* e deriverebbe da una costituzione del Codice Teodosiano, recepita nel *Breviarium* (Brev. 3.5.4), ancora una volta collocata nel titolo del libro terzo *De sponsalibus et ante nuptias donationibus*. Nel titolo del Teodosiano, in realtà, sono due i testi, c.4 e c.5, che fanno riferimento al provvedimento di Costantino, dato a Marcianopoli, in Tracia, il 12 aprile 332 ed indirizzato al prefetto del pretorio *Pacatianus*; la mancanza degli indicatori *post alia* e *et cetera* fa supporre che i commissari teodosiani avessero trovato negli archivi provinciali la costituzione di Costantino già divisa¹⁸. Solo la c.5 è giunta anche dal Breviario, mentre entrambe sono tradite dal manoscritto *Taurinensis a2 (T)*.

CTh. 3.5.4 [*Idem*] <Constantinus> A. Pacatiano praefecto praetorio. Si is, qui puellam suis nuptiis pactus est, (intra) biennium exsequi nuptias supersederit eiusque spatii fine (decur)so in alterius postea coniunctionem puella pervene(rit, ni)hil fraudis ei sit, quae nuptias maturando vota sua diut(ius lu)di non passa est. Dat. prid. id. April. Marcianopoli Pacatiano et Hilariano cons.

CTh. 3.5.5 (Idem A.) <Constantinus> ad Pacatianum praefectum praetorio. Patri puellae aut tutori aut curatori aut cui(libet) eius adfini non liceat, cum prius militi puellam despon(derit), eandem alii in matrimonium tradere. Quod si intra bi(enni)um, ut perfidiae reus in insulam relegetur. Quod si pac(tis) nuptiis, transcur-

¹⁸ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *AARC*, 14, Napoli 2003, 197-240.

so biennio, qui puellam desponderit, al(teri) eandem sociaverit, in culpam sponsi potius quam puell(lae) referatur, nec quicquam noceat ei, qui post biennium pu(ella)m marito alteri tradidit. Dat. prid. id. April. Marcianopoli, Pacatiano et Hilariano cons.

INTERPRETATIO. Si quis aut privatus aut militans, postquam sponderit, cum patre, tutore vel curatore puellae vel propinquis de puellae coniunctione definierit, debet post definitionem intra biennium nuptias celebrare. Quod si tarditate aut negligentia sponsi biennii tempus excesserit, et alio viro se puella coniunxerit, absoluta erit a calumnia, vel ipsa, vel quicumque suorum eam tradiderit, quia culpa est illius, qui differendo coniunctionem suam alteri nubendi locum patefecit. Nam si intra biennium data fuerit, quid observetur, evidentius sequente lege cognoscitur.

In CTh. 3.5.4, recepito anche in C. 5.1.2 (*De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxenetis*) si parla del caso in cui le nozze che, secondo l'accordo matrimoniale concluso dal nubendo stesso, avrebbero dovuto essere celebrate entro due anni¹⁹, non siano avvenute per volontà dello sposo, ragion per cui la sposa ha poi contratto matrimonio con altro soggetto. Per la cancelleria imperiale la donna non ha tenuto un comportamento fraudolento e la sua decisione è legittimata dal non essere tenuta a sopportare oltre l'affronto del rinvio del matrimonio da parte dello sposo. Il riferimento dei due anni di attesa per la celebrazione delle nozze è chiaro e sembra aver origine dal *nuptiis pactus*; dunque, sembrerebbe che il lasso di tempo possa derivare dalla prassi e che sia poi stato recepito a livello normativo come durata adeguata tra il fidanzamento e la celebrazione delle nozze. In CTh. 3.5.5 (Brev. 3.5.4) si dice che nel caso in cui un *pater*, un tutore, un curatore o altri abbiano concluso un accordo matrimoniale tra la ragazza (*puella*) ed un soldato, la stessa non può essere data in matrimonio ad altri e, se ciò dovesse accadere entro i due anni dal fidanzamento con il soldato, si applica la sanzione della *relegatio in insulam* per colui che abbia voluto il nuovo accordo matrimoniale e conseguente celebrazione delle nozze. Ma se, trascorso il biennio, sia lo sposo soldato a ritardare le nozze, allora si ricade nel caso descritto in CTh. 3.5.4 e le nozze con

¹⁹ Nella versione giustiniana si aggiunge che devono essere celebrate nella stessa provincia (*intra biennium exsequi nuptias in eadem provincia degens supersederit*).

un altro uomo sono legittimate. Proprio il fatto che in CTh. 3.5.5 si riprenda quanto disposto in CTh. 3.5.4 spiega il motivo per cui Zeumer faccia riferimento a quest'ultima per la norma euriciana, in realtà il legislatore visigoto poteva avere a disposizione solo la costituzione imperiale recepita nel *Breviarium*, e dunque la CTh. 3.5.5, di cui, però, menziona solo il caso del ritardo della celebrazione delle nozze.

Nella *interpretatio visigothica* si riprende sostanzialmente quanto detto nel testo del provvedimento costantiniano. Interessante notare l'inciso finale '*Nam si intra biennium data fuerit, quid observetur, evidentius sequenti lege cognoscitur*' in cui si rinvia alla legge che segue nel Breviario per sapere cosa venga disposto in caso di celebrazione del matrimonio prima del decorso del due anni. A rigor di logica, il provvedimento che segue è Brev. 3.5.5 (CTh. 3.5.6) un'altra costituzione di Costantino del 336, *data* a Costantinopoli probabilmente il 15 luglio, indirizzata al *vicarius Hispaniarum* Tiberiano che riguarda la morte di uno dei due nubendi prima della celebrazione delle nozze, nel caso in cui vi fossero state *donationes ante nuptias interveniente osculo*. Senza voler entrare nell'argomento, già ampiamente discusso in dottrina²⁰, qui la costituzione interessa unicamente per il fatto che le disposizioni ivi previste sulla restituzione dei doni sono applicabili, come sanzione, al caso del matrimonio celebrato entro i due anni dal fidanzamento e dunque come testimonianza ulteriore che il biennio fosse un lasso di tempo regolarmente applicato.

Collegando questi testi a CTh. 3.5.12 si può osservare che nel provvedimento di Onorio il lasso di tempo di due anni, se la minore fosse stata impubere, avrebbe dovuto essere calcolato a partire dal raggiungimento della pubertà della ragazza, se, invece, si fosse trattato di una minore di venticinque anni il decorso dei due anni poteva iniziare già dalla conclusione dell'accordo matrimoniale e la celebrazione del fidanzamento, presumibilmente, poteva anche essere contestuale. Non ci sono ragioni per credere che la regola del biennio non fosse più applicata nel V secolo, anzi due aspetti della costituzione sembrerebbero

²⁰ Per tutti e con letteratura ivi citata: N. TAMASSIA, *Osculum interveniens* (*Contributo alla storia dei riti nuziali*), in *Rivista Storica Italiana*, 2, 1885, 263 ss.; H. WIELING, *Kuß, Verlobung und Geschenk*, in *Status familiae. Festschrift für Andreas Wacke*, München 2001, 552 ss.; P. FERRETTI, *Donazioni e sponsali nella politica costantiniana*, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, a cura di F.M. D'IPPOLITO, 2, Napoli 2007, 847 ss.; A. METRO, *La rilevanza giuridica del bacio nel mondo romano*, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi* cit., 474 ss.

confermare la sua validità. Da un lato, infatti, anche se, come si è detto, non vi sono indizi palesi che l'*occasio legis* nasca da un caso concreto, il motivo per cui il tutore/curatore, con o senza la sollecitazione della ragazza stessa, voleva disattendere la volontà paterna, oltre a quello di carattere puramente economico, di cui si è detto sopra, potrebbe essere dipeso dal fatto che, anche in seguito alla morte del padre, si fosse superato il biennio richiesto dalla normativa imperiale per cui il tutore/curatore ritenevano di essere legittimati a concludere un nuovo accordo. Dall'altro, proprio il fatto che la costituzione di Onorio si limiti ad affermare perentoriamente che il *pactum* deve *firmum ratumque permanere* e che è *periniquum* disattendere la volontà paterna, lascia supporre che, nel caso in cui non sia possibile celebrare le nozze entro i due anni dalla morte del padre, si possa ricadere nella fattispecie descritta da Costantino, che ritroviamo anche il *Lex Visig.* 3.1.4, secondo cui sia possibile procrastinare la celebrazione delle nozze, in casi eccezionali, come è senz'altro la morte del padre, e disporre un lasso di tempo di altri due anni, consentendo così il rispetto degli accordi matrimoniali presi dal padre.

Non vi è dubbio che la legislazione visigota sia fortemente influenzata da quella romana in tema di accordi matrimoniali, soprattutto dal ruolo della figura del padre; la volontà paterna in caso di accordi matrimoniali ha, anche nella legislazione visigota, la stessa forza e autorevolezza che ha in diritto romano, senza soluzione di continuità. L'accordo matrimoniale, fondato sulla volontà paterna è indissolubile quanto lo è il matrimonio, cristiano, stesso. Nessuna causa può essere invocata per disattendere la volontà paterna e, rispetto alla costituzione di Onorio, la legislazione visigota sembra dare alla volontà paterna ancora più forza. Infatti, mentre la costituzione imperiale si preoccupa di mantenere salda la volontà paterna, solo nel caso in cui le nozze della figlia non siano ancora state celebrate, al momento della morte del *pater*, il legislatore visigoto estende questa regola anche ai casi in cui l'accordo matrimoniale paterno sia stato comunque disatteso. Il matrimonio in età visigota è ancora fondamentalmente un accordo patrimoniale tra i *pater familias* volto a tutelare anche gli interessi della progenie. A questo proposito si deve ricordare come nel testo della *Pauli Sententiae*, recepito nel *Breviarium*, la volontà paterna rappresenti la *utilitas publica* contrapposta a quella dei nubendi che invece riguarda solo *privata commoda* e come l'*utilitas publica* sia collegata all'interesse dei nascituri. Interesse, si è visto, ben presente nella legislazione visigota non solo in tema di accordi matrimoniale, ma anche

riguardo a nozze celebrate con donne di età più avanzata dello sposo. In questa preoccupazione è palese come il legislatore visigoto abbia colto l'efficacia del pensiero giuridico romano, continuando ad attribuire un ruolo determinante alla volontà paterna nelle questioni di famiglia. Rimane comunque ben presente anche il principio romano *consensus nuptias facit*, poiché se, a dispetto di qualsiasi divieto o sanzione imposta, la sposa sceglie lo sposo e le nozze vengono celebrate, il matrimonio è e rimane perfettamente valido. La legge e la morale, cristiana, possono cercare coercitivamente di ottenere il consenso dei nubendi, ma non possono sostituirsi ad esso.

Fondamentalmente diverso è, invece, il modo in cui questi principi sono trasmessi sia nell'*interpretatio* sia nella *Lex Visigothorum* ed è proprio il linguaggio che evidenzia la distanza tra il provvedimento di Onorio e quello dell'*antiqua* con le relative rielaborazioni.

Allo stile retorico della cancelleria imperiale con le sue espressioni auliche ed astratte, si preferisce, nelle fonti visigote, veicolare lo stesso messaggio normativo con un linguaggio più simile a quello dei giuristi, mantenendo e, anzi, sottolineando i legami con gli aspetti pratici che quasi sempre forniscono la motivazione all'intervento del legislatore.

SINTESI

In una costituzione, *data* a Ravenna il 3 novembre 422 e indirizzata al prefetto del pretorio per l'Italia, Mariniano, Onorio disciplina il caso in cui un *pater*, dopo aver concluso un accordo di nozze per la *filia* (*pactum de filiae nuptiis*), muore prima che le nozze siano state celebrate. Il provvedimento, recepito da Teodosio II in CTh. 3.5.12 (*De sponsalibus et ante nuptias donationibus*), è trådito dal Breviario (*Brev.* 3.5.7) e ripreso anche nell'*antiqua* di *Lex Visig.* 3.1.2 (*Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponsata*). La lettura della costituzione di Onorio, in comparazione con l'*interpretatio visigothica* e con l'*antiqua* della *Lex Visigothorum*, evidenzia delle differenze nello stile e nelle scelte lessicali delle fonti visigote dovute presumibilmente ad esigenze dettate dalla prassi. Riferimenti al caso pratico, che potrebbe richiamare la supposta *occasio legis* del provvedimento imperiale, sono evidenti sia nella *interpretatio* che nella *antiqua*.

PAROLE CHIAVE

Codice Teodosiano – *Interpretatio visigothica* – *Lex Visigothorum* – *Antiquae* – Accordi matrimoniali.

ABSTRACT

CTh. 3.5.12 (*De sponsalibus et ante nuptias donationibus*) is a constitution of Honorius, given at Ravenna on 3 November 422 to the Praetorian Prefect for Italy, Marinianus, where the emperor states that if a father should enter into a betrothal agreement (*pactum de filiae nuptiis*) about his daughter (*filia*), but he should die before the marriage, his decision shall remain valid and binding. This law has been also adopted in *Brev.* 3.5.7 and mentioned in the *antiqua* of *Lex Visig.* 3.1.2 (*Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponsata*).

The comparison between text of Roman constitution, *interpretatio visigothica* and *antiqua* of *Lex Visigothorum* point out some differences in the style and terminology of Visigothic sources probably due to requirements of legal practice. These references are evident both in the *interpretatio* and in the *antiqua*.

KEYWORDS

Theodosian Code – *Interpretatio visigothica* – *Lex Visigothorum* – *Antiquae* – Betrothal Agreements.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net